

COMUNE DI BASCHI
Provincia di Terni

AVVISO PUBBLICO

**per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle
attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Baschi
II^ ANNUALITA' ANNO 2021**

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

In esecuzione della delibera di G. C. n. 170 del 22.12.2021, avente ad oggetto "Contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Baschi II^ annualità 2021" approvazione schema di avviso", il Comune di Baschi intende concedere un contributo economico a fondo perduto a favore delle attività economiche ed artigianali con sede operativa nel territorio comunale.

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";*

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le piccole e micro imprese artigianali e commerciali, ubicate nel territorio del Comune di Baschi, appartenenti ai settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria "COVID-19", mediante la concessione di un contributo a fondo perduto per sostenere le attività economiche nelle aree interne.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a Euro 30.555,00 (trentamilaquattrocentocinquantacinque/00), per l'anno 2021 riferibili alla seconda annualità di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, **gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.**

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese* - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:
 - a) fatte salve quelle espressamente escluse ai sensi delle disposizioni che seguono, svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Baschi, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale; per le attività in ambito commerciale si intendono esclusivamente quelle di cui all'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443.
 - b) siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
 - c) non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - d) abbiano avuto nel 2020 una riduzione del fatturato e corrispettivi rispetto al 2019 certificabili attraverso l'attestazione di requisiti di ammissibilità (allegato B); il presente requisito è necessario per le attività che intendono richiedere il contributo ai sensi dell'art. 5 lett. A del presente bando (spese di gestione);

**ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa quella che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non*

superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa quella che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

2. Sono espressamente escluse dalla partecipazione al presente bando le seguenti attività/categorie economico/produitive:
 - a) tutte le attività svolte in regime di libera professione;
 - b) le attività ed imprese del settore finanziario, assicurativo o di intermediazione mobiliare;
 - c) quelle costituite in società per azioni o in società in accomandita per azioni quant'anche esercenti attività ricomprese tra quelle ammissibili ai sensi del precedente comma 1, lett. a);
 - d) gli esercizi di sale giochi, compro-oro, call center e internet point;
 - e) le farmacie;
 - f) quelle di cui al codice ATECO 92.00.02 (gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone);
 - g) quelle di cui al codice ATECO 92.00.09 (altre attività connesse a lotterie e scommesse).
3. Nel caso di attività economiche, ricomprese tra quelle ammissibili, già ubicate sul territorio del comune attraverso un'unità operativa alla data di emanazione del presente bando, le relative domande saranno ammissibili a condizione che le medesime risultino regolarmente condotte sulla base del relativo titolo legittimante ai sensi di legge (a seconda dei casi autorizzazione, SCIA, comunicazione, eccetera).
4. Nel caso di nuove attività comunque ricomprese tra quelle ammissibili, l'impresa dovrà possedere tutti i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 1, del DPCM 24 settembre 2020 e risultare legittimata all'esercizio ai sensi di legge negli stessi termini di cui al precedente punto, al momento e quindi ai fini della concessione definitiva del contributo.
5. L'Amministrazione provvederà a verificare il **DURC** dei richiedenti e, nel caso di non ricorrenza, si procederà a liquidare il contributo ricorrendo all'intervento sostitutivo, così come previsto dal Decreto legge 63/2013, mediante il versamento diretto nei confronti degli Enti previdenziali a copertura (parziale o totale) del debito accumulato nei loro confronti.

6. Analogamente l'Amministrazione provvederà a verificare che la posizione del richiedente risulti regolare rispetto al pagamento di qualunque somma dovuta al Comune a titolo di tributo locale; nel caso di mancata ricorrenza provvederà a trattenere tale somma a copertura (parziale o totale) del debito accumulato nei propri confronti.
7. Sarà applicata una ritenuta del 4% sul contributo concesso, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del DPR 29 settembre 1973 n. 600.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione sostenute ed in particolare a fronte di costi fissi di gestione da documentare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bollette luce, gas, pos bancario, canone locazione/leasing finanziario di beni strumentali, bollette telefoniche e canone connessione internet, canone locazione locali, rate di mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile strumentale destinato all'esercizio dell'attività economica da parte del soggetto ammesso a contributo, spese amministrative, consulenze professionali, spese legate all'adeguamento dell'impresa alle misure anti contagio. Spese per eventi e animazione, spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori, formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori). Il contributo viene erogato a fronte dell'attestazione delle **spese effettivamente sostenute dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021**;
- b) erogazione di contributi a fondo perduto per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing* on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto a titolo definitivo di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti (a titolo esemplificato e non esaustivo:
 - opere edili private – ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni, ecc.;
 - installazione o ammodernamento di impianti;
 - arredi e strutture temporanee;
 - macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
 - veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;

- realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web, ecc.);

Le attività di cui al punto b) sono riferite all'annualità 2021 e dovranno realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in percentuale secondo i seguenti criteri:
 - a) **40%** per le imprese in relazione all'importo delle spese sostenute nel periodo tra il **01.01.2021 fino al 31.12.2021**, per la richiesta di cui al punto a) art. 5;
 - b) **40%** per le sole imprese che hanno provveduto ad eseguire interventi di cui al punto b) art. 5;
 - c) **20%** per le nuove imprese commerciali che hanno iniziato la propria attività nell'anno 2021.

In caso di inutilizzo di una delle casistiche di cui al punto 1. la relativa percentuale potrà essere utilizzata ad incremento delle altre.

2. Il limite massimo di contributo concedibile previsto è stabilito come segue:
 - a) € 5.000 per impresa che partecipi ad almeno due delle categorie;
 - b) € 3.000 per impresa che partecipi per una sola categoria.
3. Qualora le risorse complessivamente stanziare non risultassero sufficienti a garantire l'integrale erogazione dei singoli contributi ammessi, si procederà:
 - a) a finanziare con priorità le domande delle imprese che non abbiano già avuto accesso ai contributi relativi alla prima annualità del bando in questione, con riserva, ricorrendone la necessità, di rideterminare proporzionalmente l'ammontare degli stessi tra tali imprese;
 - b) subordinatamente e pertanto laddove residuino risorse a seguito della fase di valutazione delle richieste riconosciute prioritarie ai sensi della precedente lettera a), a finanziare le domande delle ulteriori imprese, sempre con riserva, ricorrendone la necessità, di rideterminare proporzionalmente l'ammontare degli stessi tra le medesime..

ARTICOLO 7 - CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. L'istanza può essere inviata a mezzo pec all'indirizzo del Comune comune.baschi@postacert.umbria.it, tramite Raccomandata AR oppure presentata direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente **e dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del 31/01/2022. L'invio a mezzo di posta raccomandata avviene ad esclusivo rischio e pericolo del mittente nel caso di mancato recapito entro la precitata scadenza.**
3. A pena di inammissibilità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società anche in formato digitale.
4. A pena di inammissibilità, la domanda dovrà essere inoltre redatta in conformità al modello di cui al precitato Allegato A e dovrà essere corredata da:
 - a) la copia di documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario;
 - b) le fatture delle spese sostenute nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 (per il punto a) dell'art. 5);
 - c) le fatture per le quali si richiede il finanziamento (per il punto b) dell'art. 5);
 - d) **l'allegato B al presente avviso, recante l'attestazione dei requisiti di ammissibilità;**

le quietanze di avvenuto pagamento inerenti le suddette fatture potranno essere presentate o contestualmente alla domanda oppure nel termine perentorio che potrà essere indicato al riguardo dall'Amministrazione precedente; in caso contrario la relativa quota parte di contributo non potrà essere erogata;

l'irregolarità rispetto alla mancata apposizione di marca da bollo da € 16,00 non comporta l'inammissibilità della richiesta ma esclusivamente l'avvio delle conseguenti procedure di legge.

5. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente avviso, oltreché comportare l'inammissibilità della domanda o comunque la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e quant'altro previsto dall'art. 75, D.P.R. n. 445/2000, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
6. È ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni partita IVA. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata

7. ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità e di regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, anche in formato digitale;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, anche firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).

Fatto salvo quanto sopra illustrato in merito alle specifiche cause di inammissibilità/irricevibilità, il responsabile del procedimento potrà comunque richiedere chiarimenti o integrazioni documentali laddove ritenuto necessario od opportuno, fissando un conseguente termine perentorio.

Si rinvia a quanto sopra specificato in merito a coloro che abbiano già beneficiato del contributo per la prima annualità.

Istanze ammissibili e limiti

2. Al termine della fase di verifica di ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili; analoga procedura avverrà al termine della conseguenti fasi ed in particolare di quella valutativa.
3. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 90 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. All'esito della fase istruttoria il Responsabile del Procedimento con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:
 - a) ammissibili a contributo;
 - b) irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.
2. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ed al fine di consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, dovrà confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
4. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Nel rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del responsabile dell'area amministrativa del Comune di Baschi supportato da idonea assistenza tecnica.

ARTICOLO 13 – PUBBLICITA' E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Gli esiti della presente procedura verranno resi noti attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di un estratto recante unicamente l'elenco delle aziende ammesse e non ammesse a contributo, la quale sostituisce ad ogni effetto di legge qualsiasi genere di comunicazione personale, oltrechè sul sito internet comunale alla sezione amministrazione trasparente.
3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: ragioneria@comune.baschi.tr.it, oppure telefonando a 0744957225.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 15;
 - e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
 - g) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. In conformità agli artt. 4 e ss., L. n. 241/1990 e smi, si comunica che:
L'Amministrazione competente è il Comune di Baschi;
 - a) l'oggetto del procedimento coincide con il contenuto del presente avviso;
 - b) il responsabile del procedimento è la D.ssa Antonietta Dominici;
 - c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è quello amministrativo aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il lunedì ed il mercoledì alle ore 15.30 alle ore 18.00;
 - d) il domicilio elettronico del Comune è comune.baschi@postacert.umbria.it; presso tale punto di accesso sarà possibile richiedere l'accesso documentale ai propri atti ed esercitare i diritti di cui alla L. n. 241/1990;
 - e) il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande e si concluderà nel termine ordinatorio sopra riportato;
 - f) in caso di inerzia di questa Amministrazione sarà possibile adire il TAR Umbria senza necessità di previa diffida.

ARTICOLO 18-TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del Trattamento: Comune di Baschi nella figura dell'organo individuato quale titolare), indirizzo Piazza del Comune 1-

05023 Baschi (TR) indirizzo mail/PEC
ragioneria@comune.baschi.tr.it/comune.baschi@postacert.umbria.it.

- **Finalità del trattamento.** Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nel caso di specie coincidente con la gestione delle procedure disciplinate dal presente bando. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- **Modalità del trattamento.** I dati saranno trattati da dipendenti comunali con strumenti cartacei e informatici.
- **Destinatari dei dati.** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) oppure a qualsiasi altro Ente pubblico in applicazione di specifiche disposizioni di legge oppure in attuazione di un interesse pubblico.
- **Responsabile del trattamento Dr.ssa Annalisa Luciani**
- **Diritti.** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Baschi indirizzo mail ragioneria@comune.baschi.tr.it - Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail chiaraeannalisa@gmail.com
- **Periodo di conservazione dei dati.** I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

ARTICOLO 19 – RICORSI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:

- a) avverso il presente bando è possibile presentare ricorso al TAR Umbria entro il termine di gg. 60 decorrenti dal giorno successivo al termine della sua pubblicazione per gg. 15 all'Albo Pretorio Comunale, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dalla precitata data;

- b) avverso gli atti conseguenti al presente bando sarà possibile presentare ricorso al TAR Umbria entro il termine di gg. 60 decorrenti dal giorno successivo al termine della loro pubblicazione per gg. 15 all'Albo Pretorio Comunale, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dalla precitata data.

ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso, indennizzo risarcimento.
- 2.** Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Baschi.

ARTICOLO 21-ALLEGATI

- 1.** Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:
 - A (modello di domanda);
 - B (attestazione dei requisiti di ammissibilità)

Il responsabile del
Servizio Finanziario
Antonietta Dominici